

- Le parti abrogate ~~sono così evidenziate~~
- Le parti aggiunte **sono così evidenziate**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n. 169

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2005)

REGOLAMENTO PER IL RIORDINO DEL SISTEMA ELETTORALE E DELLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI ORDINI PROFESSIONALI

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 87, quinto comma, 117, secondo comma, lettera g), e 117, sesto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto l'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

← ***Il DPR, così come proposto, non può essere emanato per assenza della “legge autorizzante” la delegificazione.***

Infatti l'attuale chiama di decreto del Presidente della Repubblica non solo modifica il precedente DPR n. 169/2005 ma ivi riconduce altre professioni in precedenza escluse (Agrotecnici, Geometri, Periti agraria, Periti industriali, Tecnologi Alimentari) modificando le rispettive leggi ordinamentali, per la qualcosa -al netto dei profili di perplessità sul fatto che possa operarsi una così pervasiva opera di delegificazione- è comunque necessaria una legge autorizzante la delegificazione, che nel caso di specie manca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, quinto comma, 117, secondo comma, lettera g), e 117, sesto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, “Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole”;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

TESTO VIGENTE (integrato con le modifiche ministeriali)

PROPOSTA MINISTERO GIUSTIZIA dicembre 2017

Si rammenta che l'art. 17 comma 2 legge 400/1988, richiamata come premessa al nuovo DPR, così recita:

“Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla costituzione, **per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del governo**, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.”

quella che qui manca è “la legge autorizzante l'esercizio della potestà regolamentare del Governo”.

Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;

Sentiti gli ordini professionali interessati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2005;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 18 aprile 2005 e del 13 giugno 2005;

Ritenuto di non accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato, contenuta nel parere del 13 giugno 2005, relativa alla mancata previsione del voto per corrispondenza per i consigli provinciali, in quanto attraverso il sistema elettorale si intende favorire la partecipazione personale degli iscritti alle elezioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;

Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;

Visto l'articolo 1-*septies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, “Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, recante il “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”;

TESTO VIGENTE (integrato con le modifiche ministeriali)

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia;

Emana il seguente regolamento:

Delega scaduta il 16 settembre 2012, materie autorizzate in delegificazione diverse (vedi art. 3 comma 5), la delega è stata esercitata con il DPR 137/2012.



Non risulterebbe essere stati "sentiti" i seguenti Ordini professionali:

- Attuari
- Biologi
- Psicologi

benchè compresi nel DPR n. 328/2001 ed interessati all'applicazione del presente schema di DPR.

Risultano invece "sentiti" e ricompresi nel presente schema di decreto i Tecnologi Alimentari, che invece non sono compresi nel novero del DPR n. 328/2001, che non può loro applicarsi in assenza di una specifica legge.



PROPOSTA MINISTERO GIUSTIZIA dicembre 2017

Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo";

Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";

Sentiti gli ordini professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, dei chimici, dei geologi, degli ingegneri e dei tecnologi alimentari e i colleghi dei geometri e dei geometri laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati e dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del...;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

Sulla proposta del Ministro della giustizia e con il concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

E m a n a

Il seguente decreto:

TESTO VIGENTE (integrato con le modifiche ministeriali)

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri **e dei tecnologi alimentari e ai collegi dei geometri e dei geometri laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, agrotecnici ed agrotecnici laureati.**

← Sono aggiunte 5 nuove professioni, e precisamente:
- i Tecnologi Alimentari (non compresi nel DPR n. 328/2001) e per i quali si rileva l'assoluta carenza di una norma che disponga la delegificazione della legge n. 59/1994.
. i Geometri, i Periti agrari, i Periti industriali e gli Agrotecnici (compresi invece nel DPR n. 328/2001 ma non ricomprendibili nella delega di cui all'art. 4 co. 1, in quanto non hanno organizzato i propri Albi in Sezioni). →

Art. 2.

Composizione dei consigli territoriali

1. Fatto salvo quanto previsto ~~dagli articoli 6 e 8~~ **dall'articolo 13** del presente regolamento, i consigli territoriali degli ordini **e collegi** di cui all'articolo 1 sono formati da un numero di componenti **di iscritti all'albo oppure, ove prevista la divisione in sezioni, da un numero di componenti** iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:

← La disposizione **non è applicabile ai Collegi** in quanto non ricompresi nell'art. 4 co. 1 del DPR n. 328/2001.

a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera ~~ente;~~ **cinquecento**;

← Per alcune categorie viene aumentato il numero dei Consiglieri

PROPOSTA MINISTERO GIUSTIZIA dicembre 2017

Articolo 1

(Modifiche ed abrogazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169.)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, sono apportate le seguenti modifiche e abrogazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole «degli ingegneri» sono aggiunte le parole «e dei tecnologi alimentari e ai collegi dei geometri e dei geometri laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, agrotecnici ed agrotecnici laureati»;

b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole «degli ordini» sono aggiunte le parole «e collegi» e tra le parole «numero» e «di componenti» è aggiunta la parola «massimo»;

c) all'articolo 2, comma 1, lettera a), la parola «cento» è sostituita dalla parola «cinquecento»;

TESTO VIGENTE (integrato con le modifiche ministeriali)

b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera ~~cento~~ **cinquanta** ma non ~~cinquecento~~; **mille**;

c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera ~~cinquecento~~ **mille** ma non ~~millecinquecento~~; **duemila**;

d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera ~~millecinquecento~~ **duemila**.

2. I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 1, che è parte integrante del presente regolamento.

3. I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.

4. I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, ~~non possono essere eletti per più di due volte consecutive.~~ **dell'ultima modifica del presente comma, non possono essere eletti per più di tre volte consecutive.**

Questa disposizione è il “cuore” del DPR, il suo vero scopo: umentare a dismisura il numero dei mandati.

*Infatti non solo i mandati vengono aumentati da due a tre, passando da 10 a 15 anni nella carica senza alcuna oggettiva motivazione, ma in realtà, **facendo ripartire il calcolo dei 3 mandati consecutivi “dall’ultima modifica” del DPR** ciò significa aggiungere 3 nuovi mandati (cioè 15 anni) ai precedenti 2 (cioè 10 anni già svolti) **per un totale di 25 anni!***

Come detto infatti il calcolo dei mandati si applica a partire “dall’ultima modifica del DPR”, ed è da questa che i 3 “nuovi” mandati (15 anni) decorrono.

L’azzeramento ed il successivo aumento di mandati costituisce una “proroga di fatto” perchè il meccanismo elettorale finora vigente garantiva la rielezione agli uscenti (con il 50,01% dei voti si prevendevano tutti i seggi e nulla andava alla “minoranza”); questo meccanismo trovava temperamento solo nel limite dei due mandati, che ora viene “azzerato”, senza ragione, aggiungendo altre 3 mandati (15 anni ulteriori).

PROPOSTA MINISTERO GIUSTIZIA dicembre 2017

d) all'articolo 2, comma 1, lettera b), la parola «cento» è sostituita dalla parola «cinquecento» e le parole «ma non cinquecento» sono sostituite con le parole «ma non mille»;

e) all'articolo 2, comma 1, lettera c), la parola «cinquecento» è sostituita dalla parola «mille» e le parole «ma non millecinquecento» sono abrogate e sostituite dalla parola «ma non duemila»;

f) all'articolo 2, comma 1, lettera d), la parola «millecinquecento» è sostituita dalla parola «duemila»;

g) all'articolo 2, comma 4 dopo le parole «a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento» sono abrogate e sono inserite le parole «dell'ultima modifica del presente comma, non possono essere eletti per più di tre volte consecutive»;

Da tener conto che il “giochetto” della rimozione del divieto di superare i 2 mandati non è nuovo; venne proposto, con successo, già nel 2010 -alla scadenza del secondo mandato consentito, dove ciascun mandato è di 5 anni-, quando venne inserito nel “milleproroghe 2011”, all’art. 2, il seguente comma 4-septies:

“4-septies. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con **il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi**”.

*Sicchè unendo quella proroga, anch’essa temporanea, all’attuale modifica -per chi ne beneficiò-, **il totale dei mandati possibili sale a addirittura sei, cioè 30 anni consecutivi nella carica!***

5. Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto **all’albo o** alla medesima sezione dell’albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.

6. La presente disposizione si applica all’ordine dei tecnologi territoriali fatto salvo quanto previsto dalla legge 18 gennaio 1994, n. 59, capo II, sugli ordini regionali dei tecnologi alimentari.

*La disposizione **non è applicabile** ai Tecnologi Alimentari in assenza di una legge autorizzante la delegificazione.*

Art. 3.

Elezione dei consigli territoriali

~~1. L’elezione del consiglio dell’ordine è indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l’avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l’elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.~~

*La disposizione **non è applicabile ai Collegi** in quanto non ricompresi nell’art. 4 co. 1 del DPR n. 328/2001.*

1. L’elezione del consiglio dell’ordine o del collegio è indetta dal consiglio in carica almeno sessanta giorni prima della sua scadenza, mediante l’avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi nel periodo intercorrente tra il quarantesimo e il ventesimo giorno precedente alla data di scadenza del consiglio in carica. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.

h) all’articolo 2, comma 5 tra le parole «candidati non eletti iscritto» e «alla medesima sezione dell’albo» è aggiunto l’inciso «all’albo o»;

i) all’articolo 2 è inserito il seguente comma 6 «La presente disposizione si applica all’ordine dei tecnologi territoriali fatto salvo quanto previsto dalla legge 18 gennaio 1994, n. 59, capo II, sugli ordini regionali dei tecnologi alimentari»;

l) Fatto salvo quanto previsto all’articolo 13 l’articolo 3, comma 1, è abrogato e sostituito dal seguente: «l’elezione del consiglio dell’ordine o del collegio è indetta dal consiglio in carica almeno sessanta giorni prima della sua scadenza, mediante l’avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi nel periodo intercorrente tra il quarantesimo e il ventesimo giorno precedente alla data di scadenza del consiglio in carica. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni. »;

TESTO VIGENTE (integrato con le modifiche ministeriali)

2. Il consiglio **o del collegio** dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio **che ha luogo entro e non oltre quattordici giorni dalla data di scadenza del consiglio incarica. Il mancato rispetto di tale termine costituisce illecito disciplinare.**

3. L'avviso di convocazione **dell'elezione** è spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, ~~per posta prioritaria, per telefax o~~ a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale **e riporta la percentuale aggiornata del genere meno rappresentato degli aventi diritto.** È posto a carico dell'ordine **o del collegio** l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. ~~Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione deve essere pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.~~

4. L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

~~5. In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonché quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.~~

5. In prima votazione l'elezione è valida se ha votato un quarto degli aventi diritto, per gli ordini o collegi con più di duemila iscritti all'albo; un terzo degli aventi diritto, per gli ordini o collegi con meno di duemila iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14.

La disposizione non è applicabile ai Collegi in quanto non ricompresi nell'art. 4 co. 1 del DPR n. 328/2001.

Non è indicato l'uso della RR tradizionale per gli iscritti che risultino tuttora privi di PEC ovvero come ci si debba comportare in tali casi.

La disposizione non è applicabile ai Collegi in quanto non ricompresi nell'art. 4 co. 1 del DPR n. 328/2001.

Sarebbe opportuno aggiungere dopo la parola "comunicazioni" le parole "con modalità tracciata", per assicurare il corretto invio delle comunicazioni elettorali.

La disposizione non è applicabile ai Collegi in quanto non ricompresi nell'art. 4 co. 1 del DPR n. 328/2001.

I quorum di validità del voto vengono abbassati; si passa dal 33% al 25% in prima convocazione e dal 20% a "qualunque sia il numero dei votanti" in seconda convocazione.

Inoltre le schede della prima votazione sembrano sommarsi a quelle della seconda convocazione, aprendo un enorme problema in ordine alle procedure di conservazione delle schede votate fra prima e seconda convocazione. A ciò si aggiunga che poi viene anche abolito il voto per posta, circostanza che riduce ulteriormente il numero dei votanti, obbligandoli a recarsi fisicamente presso il seggio.

PROPOSTA MINISTERO GIUSTIZIA dicembre 2017

m) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole «dell'ordine» sono inserite le parole «o del collegio»; dopo le parole «nuovo consiglio» sono aggiunte, infine, le parole «che ha luogo entro e non oltre quattordici giorni dalla data di scadenza del consiglio in carica. Il mancato rispetto di tale termine costituisce illecito disciplinare.»;

n) dopo le parole «della professione» le parole «, per posta prioritaria, per telefax o» sono abrogate e sono aggiunte le parole «a mezzo posta elettronica certificata»; dopo le parole «del consiglio nazionale» sono inserite le parole «e riporta la percentuale aggiornata del genere meno rappresentato degli aventi diritto.»; dopo le parole «dell'ordine» sono inserite le parole «o del collegio»; le parole «Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive» sono abrogate;

o) l'articolo 3, comma 5, è abrogato e sostituito dal seguente: «In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un quarto degli aventi diritto, per gli ordini o collegi con più di duemila iscritti all'albo; un terzo degli aventi diritto, per gli ordini o collegi con meno di duemila iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14.».

TESTO VIGENTE(integrato con le modifiche ministeriali)

6. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine **o del collegio**. Qualora siano istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine **o del collegio**, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.

~~7. È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine, che la conserva sotto la responsabilità del presidente. Il presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresì, conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza votazione.~~

8. Il consiglio, ~~con la delibera che indice le elezioni~~, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti **che non abbiano presentato la loro candidatura**, il presidente, il vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori,

9. Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.

10. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

*La disposizione **non è applicabile ai Collegi** in quanto non ricompresi nell'art. 4 co. 1 del DPR n. 328/2001.*

Viene abrogato l'obbligo di scegliere i componenti il seggio "con la delibera di indizione delle elezioni": ciò disgiunge i due momenti, e rende maggiore la discrezionalità di scelta dei componenti il seggio.

*Ma non è questo il vero problema; **ciò che sembra lesivo del principio di libera competizione elettorale** è il fatto che il **Consiglio uscente**, composto frequentemente da persone che si ricandidano, a scegliere gli scrutatori, ad esempio ciò equivarrebbe ad un Governo in carica che, all'atto del voto politico, nominasse lui tutti gli scrutatori.*

PROPOSTA MINISTERO GIUSTIZIA dicembre 2017

p) all'articolo 3, comma 6, dopo le parole «dell'ordine» sono inserite, entrambe le volte, le parole «o del collegio»;

q) l'articolo 3, comma 7, è abrogato;

r) all'articolo 3, comma 8, dopo la parola «consiglio», le parole «con la delibera che indice le elezioni» sono abrogate; dopo le parole «iscritti», sono aggiunte le parole «che non abbiano presentato la loro candidatura»;

TESTO VIGENTE(integrato con le modifiche ministeriali)

~~11. L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda è deposta chiusa nell'urna.~~

11. Ciascun elettore esprime un numero di preferenze non superiore a due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi dell'art. 2, comma 1, arrotondato per difetto, in conformità alla tabella di cui all'allegato 5.

La scheda contiene un numero di righe numerate corrispondente al numero massimo di preferenze esprimibili. L'elettore vota in segreto scrivendo su ciascuna riga della scheda elettorale il nome ed il cognome del candidato o dei candidati da lui prescelti, esprimendo in favore dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato almeno un terzo dei voti espressi, secondo gli arrotondamenti all'unità più prossima indicati nella tabella di cui all'allegato 5. La tabella dell'allegato 5, nella parte relativa alle colonne sulla tutela del genere meno rappresentato, fatto salvo il numero massimo delle preferenze esprimibili, non si applica qualora il genere meno rappresentato non superi la quota del 10 per cento degli aventi diritto; tale percentuale è riportata nell'avviso di convocazione pubblicato nel sito internet del consiglio nazionale, ai sensi del comma 3 del presente articolo. La lista con le candidature deve presentare comunque candidati di entrambi i generi. La scheda è deposta chiusa nell'urna. Si considerano non apposti i nominativi indicati in violazione delle quote di cui all'allegato 5 al presente decreto, a partire dall'ultima riga numerata della scheda nella quale è espressa la preferenza a favore del genere più rappresentato, limitatamente alle preferenze eccedenti.

Si continua a votare, di fatto, su liste "bloccate" , facilmente organizzabili (che rendono assai facile ottenere ampie maggioranze e facili riconferme), anche se -e questo è positivo- si prevede che il numero delle preferenze esprimibili sia limitato ai 2/3 dei seggi in palio; in questo modo alla minoranza è assicurato il diritto di tribuna.

Positiva invece la previsione della quota dei voti (1/3 di quelli espressi) a favore del "genere meno rappresentato".

PROPOSTA MINISTERO GIUSTIZIA dicembre 2017

s) l'articolo 3, comma 11, è abrogato e sostituito dal seguente: «Ciascun elettore esprime un numero di preferenze non superiore a due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi dell'art. 2, comma 1, arrotondato per difetto, in conformità alla tabella di cui all'allegato 5.

La scheda contiene un numero di righe numerate corrispondente al numero massimo di preferenze esprimibili. L'elettore vota in segreto scrivendo su ciascuna riga della scheda elettorale il nome ed il cognome del candidato o dei candidati da lui prescelti, esprimendo in favore dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato almeno un terzo dei voti espressi, secondo gli arrotondamenti **all'unità più prossima** indicati nella tabella di cui all'allegato 5. La tabella dell'allegato 5, nella parte relativa alle colonne sulla tutela del genere meno rappresentato, fatto salvo il numero massimo delle preferenze esprimibili, non si applica qualora il genere meno rappresentato non superi la quota del 10 per cento degli aventi diritto; tale percentuale è riportata nell'avviso di convocazione pubblicato nel sito internet del consiglio nazionale, ai sensi del comma 3 del presente articolo. La lista con le candidature deve presentare comunque candidati di entrambi i generi. La scheda è deposta chiusa nell'urna. Si considerano non apposti i nominativi indicati in violazione delle quote di cui all'allegato 5 al presente decreto, a partire dall'ultima riga numerata della scheda nella quale è espressa la preferenza a favore del genere più rappresentato, limitatamente alle preferenze eccedenti.»;

TESTO VIGENTE(integrato con le modifiche ministeriali)

12. Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine (6) fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'adeguata diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.

13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.

~~14. Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.~~

14. Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno anche non consecutive per quattro giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno anche non consecutive per gli ulteriori quattro giorni feriali immediatamente consecutivi.

15. I tempi della seconda ~~e terza~~ votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini **e collegi** con meno di ~~tremila~~ iscritti.

16. Il seggio è chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.

PROPOSTA MINISTERO GIUSTIZIA dicembre 2017

u) l'articolo 3, comma 14, è abrogato e sostituito dal seguente: «Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno anche non consecutive per quattro giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno anche non consecutive per gli ulteriori quattro giorni feriali immediatamente consecutivi.»;

v) all'articolo 3, comma 15, dopo la parola «seconda», le parole «e terza» sono abrogate; dopo le parole «negli ordini», sono inserite le parole «o collegi»; la parola «tremila» è abrogata e sostituita dalla parola «duemila»;

La disposizione non è applicabile ai Collegi in quanto non ricompresi nell'art. 4 co. 1 del DPR n. 328/2001.

TESTO VIGENTE (integrato con le modifiche ministeriali)

17. Risultano eletti, **per ogni albo e, ove prevista la divisione in sezioni,** per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

18. **Nel caso in cui non siano** **Nei casi in cui l'albo è diviso in sezioni, se non sono** state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.

19. In caso di parità **di voti** è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

20. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.

21. La presente disposizione si applica all'ordine dei tecnologi territoriali fatto salvo quanto previsto dalla legge 18 gennaio 1994, n. 59, capo II, sugli ordini regionali dei tecnologi alimentari.

La disposizione non è applicabile ai Tecnologi Alimentari in assenza di una legge autorizzante la delegificazione.

Art. 4.

Presidente del consiglio dell'ordine territoriale

Presidente del consiglio dell'ordine o del collegio territoriale

~~1. Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri componenti un presidente iscritto alla sezione A dell'albo che è rieleggibile.~~

1. Il consiglio dell'ordine o del collegio elegge tra i propri componenti un presidente che, in caso di divisione dell'albo in sezioni, è iscritto alla sezione A dell'albo e non può essere eletto per più di due volte consecutive. Il consiglio elegge, altresì, tra i propri componenti un segretario tesoriere; le due cariche possono essere separate nei consigli o collegi con più di dieci componenti e in ogni caso non possono essere assunte per più di due volte consecutive.

L'articolo non è applicabile ai Collegi in quanto non ricompresi nell'art. 4 co. 1 del DPR n. 328/2001.

PROPOSTA MINISTERO GIUSTIZIA dicembre 2017

z) all'articolo 3, comma 17, dopo le parole «Risultano eletti» è aggiunto l'inciso «per ogni albo e, ove prevista la divisione in sezioni,»;

aa) all'articolo 3, comma 18, sono abrogate le parole «Nel caso in cui non siano» e sono sostituite dalle parole «Nei casi in cui l'albo è diviso in sezioni, se non sono»;

bb) all'articolo 3, comma 19, dopo le parole «In caso di parità» è aggiunto l'inciso «di voti»;

cc) all'articolo 3 è inserito il seguente comma 21 «La presente disposizione si applica all'ordine dei tecnologi territoriali fatto salvo quanto previsto dalla legge 18 gennaio 1994, n. 59, capo II, sugli ordini regionali dei tecnologi alimentari»;

dd) la rubrica dell'articolo 4 è modificata nel modo seguente: «presidente del consiglio dell'ordine o del collegio territoriale»

ee) l'articolo 4, comma 1, è sostituito dal seguente «Il consiglio dell'ordine o del collegio elegge tra i propri componenti un presidente che, in caso di divisione dell'albo in sezioni, è iscritto alla sezione A dell'albo e non può essere eletto per più di due volte consecutive. Il consiglio elegge, altresì, tra i propri componenti un segretario tesoriere; le due cariche possono essere separate nei consigli o collegi con più di dieci componenti e in ogni caso non possono essere assunte per più di due volte consecutive.»;

TESTO VIGENTE(integrato con le modifiche ministeriali)

2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine **o del collegio**, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento professionale. Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo.

3. In caso di impedimento temporaneo del presidente, le relative funzioni sono svolte dal consigliere che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, dal maggiore di età. In caso di impedimento permanente o dimissioni del presidente, dopo aver proceduto alla sostituzione del consigliere mancante secondo le modalità di cui all'articolo 2 comma 5 del presente regolamento, il consiglio così ricostituito elegge il nuovo presidente.

Art. 5.

Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale

Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio

1. Fatto salvo quanto previsto **dagli articoli 6, 7 e 8 dall'articolo 11** del presente regolamento, il consiglio nazionale degli ordini di cui all'articolo 1 è costituito da **quindici componenti, nove componenti con un numero complessivo di iscritti fino a ventimila, undici componenti se il numero complessivo di iscritti è compreso tra ventimila e centotrentamila, quindici componenti con un numero complessivo di iscritti superiore a centotrentamila** che restano in carica cinque anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati, ripartiti tra gli iscritti alla sezione A e B secondo quanto previsto dalla **sezione 4 della** tabella di cui all'Allegato 1 del presente regolamento **nel caso in cui l'albo sia diviso in sezioni**. Il consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio **che ha luogo entro e non oltre quattordici giorni dalla data di scadenza del consiglio in carica. Il mancato rispetto di tale termine da parte del presidente del consiglio uscente o da parte del soggetto tenuto a convocare il nuovo consiglio può costituire illecito disciplinare. Al fine di consentire che nel consiglio nazionale sia garantita la presenza di componenti del genere meno rappresentato, ciascun ordine o**

PROPOSTA MINISTERO GIUSTIZIA dicembre 2017

ff) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole «dell'ordine» sono inserite le parole «o del collegio»;

gg) all'articolo 4, è inserito il seguente comma 3: « 3. In caso di impedimento temporaneo del presidente, le relative funzioni sono svolte dal consigliere che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, dal maggiore di età. In caso di impedimento permanente o dimissioni del presidente, dopo aver proceduto alla sostituzione del consigliere mancante secondo le modalità di cui all'articolo 2 comma 5 del presente regolamento, il consiglio così ricostituito elegge il nuovo presidente.»;

Con il nuovo comma 3 viene previsto un bizzarro sistema di sostituzione del Presidente che in caso di impedimento temporaneo non viene sostituito dal VicePresidente (come sembrerebbe logico) ma dal Consigliere più anziano; non si comprende allora quali funzione abbia il VicePresidente e perchè questa figura esista.

L'articolo non è applicabile ai Collegi in quanto non ricompresi nell'art. 4 co. 1 del DPR n. 328/2001.

hh) la rubrica dell'articolo 5 è modificata nel modo seguente: «Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio»;

ii) all'articolo 5, comma 1 la frase «dall'articolo 6, 7 e 8» è abrogata e sostituita dalla frase «dall'articolo 11»; la parola «quindici componenti» è abrogata e sono inserite le parole « nove componenti con un numero complessivo di iscritti fino a ventimila, undici componenti se il numero complessivo di iscritti è compreso tra ventimila e centotrentamila, quindici componenti con un numero complessivo di iscritti superiore a centotrentamila»; è abrogato l'inciso «sezione 4 della»; dopo le parole «presente regolamento» è inserito « nel caso in cui l'albo sia diviso in sezioni»; dopo le parole «nuovo consiglio» sono inserite le parole « che ha luogo entro e non oltre quattordici giorni dalla data di scadenza del consiglio in carica. Il mancato rispetto di tale termine da parte del presidente del consiglio uscente o da parte del soggetto tenuto a convocare il nuovo consiglio può costituire illecito disciplinare. Al fine di consentire che nel consiglio nazionale sia garantita la presenza di componenti del genere meno rappresentato, ciascun ordine o

TESTO VIGENTE (integrato con le modifiche ministeriali)

collegio esprime le proprie preferenze secondo la tabella di cui all'allegato 5 del presente decreto. La tabella dell'allegato 5, nella parte relativa alle colonne sulla tutela del genere meno rappresentato, fatto salvo il numero massimo delle preferenze esprimibili, non si applica qualora il genere meno rappresentato non superi la quota del 10 % degli aventi diritto; tale percentuale è riportata nell'avviso di convocazione pubblicato ai sensi del comma 6 del presente articolo;

2. I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti ~~negli albi tenuti dagli ordini territoriali~~ all'albo, sono eletti senza distinzione riguardo alle sezioni o settori di appartenenza ~~e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive~~ ove previsti e, a far data dall'entrata in vigore dell'ultima modifica del presente comma, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

Con l'introduzione della frase "a far data dall'entrata in vigore dell'ultima modifica del presente comma" viene aggirato (senza alcuna ragione logica che non sia quella di perpetuare i medesimi soggetti nella carica) il divieto, previsto nel DPR n. 169/2005 come contrattare al meccanismo totalmente maggioritario che, con un solo voto in più garantiva il 100% dei seggi, di rimanere nella medesima carica per più di 2 mandati consecutivi (10 anni) che poi in realtà sono stati 3 (15 anni) a seguito della proroga introdotta con l'art. 2 co. 4-septies del DL 29 dicembre 2010 n. 225.

Ora, a questi 15 anni, con il pretesto della rinnovazione del meccanismo elettorale, ne vengono aggiunti altri 10. Il "pretesto" è peraltro volgare e di bassa lega, e sembra quasi un "jolly" pescato da un mazzo di carte, senza alcuna logica giuridica; non vi sono nel nostro ordinamento precedenti di modifiche a Regolamenti elettorali che abbiano portato alla rinnovazione dei divieti di doppio mandato: sarebbe infatti come ipotizzare che, al cambiamento del meccanismo di costituzione delle liste per le elezioni comunali, ogni volta, il divieto di doppio mandato dei Sindaci venga "azzerato" e riprenda daccapo.

Si è in realtà in presenza di una iniziativa pretestuosa volta semplicemente ad aggirare il divieto del doppio mandato.

Dal resto per avere conferma che questo sia l'obiettivo da raggiungere ad ogni costo, ed oggi proclamato più sfacciatamente, basta guardare la precedente "proposta" di modifica del DPR n. 169/2005 che sul punto così prevedeva:

"I consiglieri che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno assunto uno o più mandati possono assumerne un altro"

prova evidente che l'obiettivo era ed è sempre il medesimo: aggirare il divieto del doppio mandato.

PROPOSTA MINISTERO GIUSTIZIA dicembre 2017

collegio esprime le proprie preferenze secondo la tabella di cui all'allegato 5 del presente decreto. La tabella dell'allegato 5, nella parte relativa alle colonne sulla tutela del genere meno rappresentato, fatto salvo il numero massimo delle preferenze esprimibili, non si applica qualora il genere meno rappresentato non superi la quota del 10 % degli aventi diritto; tale percentuale è riportata nell'avviso di convocazione pubblicato ai sensi del comma 6 del presente articolo;

l) all'articolo 5, comma 2, dopo la parola «iscritti» le parole «negli albi tenuti dagli ordini territoriali» sono abrogate e sostituite dalle parole «all'albo»; dopo le parole «settori di appartenenza» sono abrogate ed inserite le parole «ove previsti e, a far data dall'entrata in vigore dell'ultima modifica del presente comma, non possono essere eletti per più di due volte consecutive»;

TESTO VIGENTE (integrato con le modifiche ministeriali)

3. Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere del consiglio territoriale sono incompatibili. L'opzione per una delle due cariche è esercitata entro due giorni dalla proclamazione. In mancanza di opzione l'interessato decade dalla carica di membro del consiglio nazionale.

4. Secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente regolamento, a ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

~~5. All'elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine territoriale. A tale fine è convocata un'apposita seduta di consiglio, che delibera, a maggioranza dei presenti, i quindici candidati che intende eleggere. I nominativi sono scelti tra coloro che si sono candidati, ai sensi del comma 6, per ciascuna sezione dell'albo. Della seduta è redatto apposito verbale, che è sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato ed il presidente dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'albo ed il numero di voti spettanti a ciascun ordine. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo i primi quindici trascritti nella scheda. La scheda è immediatamente trasmessa per telefax al Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine.~~

La disposizione non è applicabile ai Collegi in quanto non ricompresi nell'art. 4 co. 1 del DPR n. 328/2001.

5. All'elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine o collegio territoriale. A tale fine è convocata un'apposita seduta di consiglio, che delibera, a maggioranza dei presenti, i candidati che intende eleggere. I nominativi sono scelti tra coloro che si sono candidati, ai sensi del comma 6, per ciascun albo, o per ciascuna sezione dell'albo ove prevista la divisione in sezioni. Della seduta è redatto apposito verbale, che è sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato ed il presidente dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia, che prevede un numero di righe corrispondente al numero massimo delle preferenze esprimibili, non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi del comma 1 arrotondato per difetto, in conformità alla tabella di cui all'allegato 5.

PROPOSTA MINISTERO GIUSTIZIA dicembre 2017

mm) l'articolo 5, comma 5, è sostituito dal seguente « All'elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine o collegio territoriale. A tale fine è convocata un'apposita seduta di consiglio, che delibera, a maggioranza dei presenti, i candidati che intende eleggere. I nominativi sono scelti tra coloro che si sono candidati, ai sensi del comma 6, per ciascun albo, o per ciascuna sezione dell'albo ove prevista la divisione in sezioni. Della seduta è redatto apposito verbale, che è sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato ed il presidente dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia, che prevede un numero di righe corrispondente al numero massimo delle preferenze esprimibili, non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi del comma 1 arrotondato per difetto, in conformità alla tabella di cui all'allegato 5. Ai candidati appartenenti al genere meno rappresentato deve essere attribuito almeno un terzo dei voti espressi in conformità al periodo precedente, secondo gli arrotondamenti all'unità più prossima indicati nella tabella di cui all'allegato 5. Si considerano non apposti i nominativi indicati in violazione delle quote di cui all'allegato 5 al presente decreto, a partire dall'ultima riga numerata della scheda nella quale è espressa la preferenza a favore del genere più rappresentato, limitatamente alle preferenze eccedenti. La scheda è immediatamente trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine o al collegio.»;

Ai candidati appartenenti al genere meno rappresentato deve essere attribuito almeno un terzo dei voti espressi in conformità al periodo precedente, secondo gli arrotondamenti all'unità più prossima indicati nella tabella di cui all'allegato 5. Si considerano non apposti i nominativi indicati in violazione delle quote di cui all'allegato 5 al presente decreto, a partire dall'ultima riga numerata della scheda nella quale è espressa la preferenza a favore del genere più rappresentato, limitatamente alle preferenze eccedenti. La scheda è immediatamente trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine o al collegio.

6. Le candidature sono comunicate al consiglio nazionale, che le pubblica sul sito internet entro quarantotto ore dal giorno stabilito nell'avviso di convocazione **adottato** dal Ministero della giustizia **sentito il consiglio nazionale**, ove è altresì stabilito il giorno nel quale tutti i consigli procedono alla votazione, **e l'orario di inizio e di fine delle operazioni di voto. L'avviso riporta la percentuale aggiornata del genere meno rappresentato degli aventi diritto come comunicato dal consiglio nazionale al Ministero della giustizia.**

7. **Nel caso in cui non siano** **Nei casi in cui l'albo è diviso in sezioni, se non sono** state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A ciascun iscritto è eleggibile.

8. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

~~9. Alla sostituzione del consigliere che, per qualsiasi motivo, sia venuto a mancare o che rimanga assente dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive da svolgersi ai sensi del presente regolamento.~~

L'apparentemente irrilevante frase "sentito il consiglio nazionale" di fatto ne aumento il potere di controllo sui provinciali, quegli stessi che dovranno poi votarne i componenti! I quali ultimi peraltro si trovano ora sciolti dal vincolo del "doppio mandato" e dunque in condizioni di ricandidarsi tutti.

nn) all'articolo 5, comma 6, dopo la parola «convocazione» è inserita la parola «adottato»; dopo la parola «giustizia» sono inserite le parole «sentito il consiglio nazionale»; dopo la parola «votazione» sono inserite le parole «e l'orario di inizio e di fine delle operazioni di voto. L'avviso riporta la percentuale aggiornata del genere meno rappresentato degli aventi diritto come comunicato dal consiglio nazionale al Ministero della giustizia.»;

oo) all'articolo 5, comma 7, sono abrogate le parole « Nel caso in cui non siano» è sono sostituite dalle parole «Nei casi in cui l'albo è diviso in sezioni, se non sono»;

pp) l'articolo 5, comma 9, è sostituito dal seguente «Il consigliere che, per qualsiasi motivo, sia venuto a mancare o che rimanga assente dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto all'albo oppure alla medesima sezione dell'albo ove prevista la divisione in sezioni»;

TESTO VIGENTE (integrato con le modifiche ministeriali)

9. Il consigliere che, per qualsiasi motivo, sia venuto a mancare o che rimanga assente dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto all'albo oppure alla medesima sezione dell'albo ove prevista la divisione in sezioni.

~~10. Il consiglio nazionale elegge tra i propri componenti un presidente (9) tra gli iscritti 10.~~

10. Il consiglio nazionale elegge tra i propri componenti un presidente, iscritto all'albo oppure alla sezione A dell'albo ove prevista la divisione in sezioni, immediatamente rieleggibile una sola volta, a far data dall'entrata in vigore dell'ultima modifica del presente comma. Il consiglio elegge, altresì, tra i propri componenti un segretario tesoriere; le due cariche possono essere separate nei consigli o collegi con più di dieci componenti. In caso di impedimento temporaneo del presidente, le relative funzioni sono svolte dal consigliere che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, dal maggiore di età. In caso di impedimento permanente o dimissioni del presidente, dopo aver proceduto alla sostituzione del consigliere mancante secondo le modalità di cui al precedente comma 9, il consiglio così ricostituito elegge il nuovo presidente.

~~11. Al presidente del consiglio nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del presente regolamento.~~

11. Al presidente del consiglio nazionale si applica la disposizione di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 del presente regolamento.

12. La presente disposizione si applica all'ordine dei tecnologi territoriali fatto salvo quanto previsto dalla legge 18 gennaio 1994, n. 59, capo III, sull'ordine nazionale dei tecnologi alimentari.

Anche in questo si insiste, senza alcun infingimento, sull'aggiramento del divieto del "doppio mandato", precisando che il presidente è "immediatamente rieleggibile", indifferente il fatto che eventualmente questi sia già al suo secondo (10 anni) o terzo (15 anni, nel caso in cui abbia usufruito della precedente proroga ex-legge n. 10/2011).

Il comma 5, così come proposto, si palesa illegittimo, in carenza di una legge che autorizzi a ricomprendere i Tecnologi Alimentari fra le categorie a cui si applica il presente DPR, essendo questi professionisti peraltro estranei al DPR n. 328/2001.

PROPOSTA MINISTERO GIUSTIZIA dicembre 2017

qq) l'articolo 5, comma 10 è sostituito dal seguente «Il consiglio nazionale elegge tra i propri componenti un presidente, iscritto all'albo oppure alla sezione A dell'albo ove prevista la divisione in sezioni, immediatamente rieleggibile una sola volta, a far data dall'entrata in vigore dell'ultima modifica del presente comma. Il consiglio elegge, altresì, tra i propri componenti un segretario tesoriere; le due cariche possono essere separate nei consigli o collegi con più di dieci componenti. In caso di impedimento temporaneo del presidente, le relative funzioni sono svolte dal consigliere che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, dal maggiore di età. In caso di impedimento permanente o dimissioni del presidente, dopo aver proceduto alla sostituzione del consigliere mancante secondo le modalità di cui al precedente comma 9, il consiglio così ricostituito elegge il nuovo presidente.»;

rr) l'articolo 5, comma 11 è sostituito dal seguente «Al presidente del consiglio nazionale si applica la disposizione di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 del presente regolamento»;

ss) all'articolo 5, è inserito il seguente comma 12: «La presente disposizione si applica all'ordine dei tecnologi territoriali fatto salvo quanto previsto dalla legge 18 gennaio 1994, n. 59, capo III, sull'ordine nazionale dei tecnologi alimentari»;

TESTO VIGENTE (integrato con le modifiche ministeriali)

Art. 6.

Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale degli attuari

1. Il consiglio dell'ordine degli attuari è formato da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dell'albo pari a:

a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera ~~cento~~ **duecento**;

b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera i ~~cento ma non cinquecento~~ **duecento ma non mille**;

c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera i ~~cinquecento ma non millecinquecento~~ **mille**;

~~d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.~~

2. Il consiglio dell'ordine è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 3, che è parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento.

3. Il consiglio nazionale è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 4, che è parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3 **e 12** del presente regolamento.

Art. 7.

Consiglio nazionale dei geologi

~~1. Il consiglio nazionale dell'ordine dei geologi si compone di quindici membri eletti dagli iscritti all'albo. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3. I tempi della seconda e terza convocazione di cui all'articolo 3, comma 15, sono ridotti alla metà.~~

~~2. Il consiglio nazionale è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 5, che è parte integrante del presente regolamento.~~

PROPOSTA MINISTERO GIUSTIZIA dicembre 2017

tt) all'articolo 6, comma 1, lettera a), la parola «cento» è sostituita dalla parola «duecento»;

uu) all'articolo 6, comma 1, lettera b), la parola «cento ma non cinquecento» è sostituita dalla parola «duecento ma non i mille»;

vv) all'articolo 6, comma 1, lettera c), la parola «cinquecento ma non millecinquecento» è sostituita dalla parola «i mille»;

zz) l'articolo 6, comma 1, lettera d) è abrogato;

bbb) l'articolo 7 è abrogato;

TESTO VIGENTE (integrato con le modifiche ministeriali)

Art. 8.

Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale dei biologi

1. Il consiglio dell'ordine dei biologi ed il consiglio nazionale dei biologi si compongono, rispettivamente, di nove e di ~~quindici~~ **undici** membri, eletti in collegio unico nazionale dagli iscritti all'albo dell'ordine.

~~2. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3.~~

3. I consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 6, che è parte integrante del presente regolamento.

Art. 9.

Procedimenti disciplinari

~~1. Fatto salvo quanto previsto dai singoli ordinamenti professionali per l'istruttoria, il consiglio, ove competente in materia disciplinare ai sensi degli ordinamenti medesimi, giudica gli iscritti. Nell'esercizio di tale funzione esso è composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento.~~

~~2. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica.~~

~~3. In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione.~~

~~4. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il consiglio dell'ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Nei consigli nazionali e per quelli territoriali ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B degli albi giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.~~

PROPOSTA MINISTERO GIUSTIZIA dicembre 2017

ccc) all'articolo 8, comma 1, la parola «quindici» è sostituita dalla parola «undici»;

ddd) l'articolo 8 comma 2 è abrogato;

eee) l'articolo 9 è abrogato;

TESTO VIGENTE (integrato con le modifiche ministeriali)

PROPOSTA MINISTERO GIUSTIZIA dicembre 2017

Art. 10.

fff) l'articolo 10 è abrogato;

Abrogazioni

~~1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si applicano agli ordini (1) di cui all'articolo 1 le seguenti disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382: articolo 1, comma primo, secondo periodo; articolo 2, commi primo, secondo, limitatamente ai periodi secondo e terzo, e comma terzo; articolo 3; articolo 4; articolo 5; articolo 10, commi primo, dalle parole «e sono» fino alla parola «professione», e secondo; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 15, comma primo, secondo periodo, e commi secondo e terzo.~~

~~2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:~~

~~a) articolo 10, commi primo e secondo; articolo 14, comma terzo; articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; articolo 23, comma primo, dalle parole «ed è» alla parola «anni», commi secondo e terzo; articolo 27, commi primo, secondo, terzo e quarto; articolo 28; articolo 48, comma secondo, dalle parole «; in caso» alla parola «inecolpato», della legge 7 gennaio 1976, n. 3;~~

~~b) articolo 5; l'articolo 6, comma primo, dalla parola «effettivi» alla parola «due», commi secondo e terzo; articolo 7, commi primo e terzo; articolo 8; articolo 9, commi primo, secondo e terzo; articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350;~~

~~c) articolo 14; articolo 27, comma primo, dalle parole «alla elezione» alle parole «centrale ed», del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;~~

~~d) articolo 2, commi 1 e 2; articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; l'articolo 5; articolo 12, comma 1, dalla parola «, dura» alla parola «consecutive»; articolo 13, comma 1, secondo periodo, limitatamente alle parole «, a maggioranza assoluta,» e «quindici», e comma 2, del D.M. 11 ottobre 1994, n. 615 del Ministro di grazia e giustizia;~~

TESTO VIGENTE (integrato con le modifiche ministeriali)

~~e) articolo 19, comma primo, dalle parole «il quale è composto» fino alla parola «categoria», commi secondo e terzo, della legge 9 febbraio 1942, n. 194;~~

~~f) articolo 16, comma primo, dalle parole «ed è composto» alla parola «insediamento»; articolo 21, comma primo, dalle parole «ed è costituito» alla parola «seguenti»; articolo 30, comma terzo; articolo 31; articolo 33; articolo 34; articolo 35, commi primo e secondo; articolo 39, comma sesto, della legge 24 maggio 1967, n. 396;~~

~~g) articolo 1, commi primo, dalle parole «ed è composto» alla parola «membri», e quarto; articolo 2, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; articolo quarto, commi primo e secondo; articolo 5, commi quinto e sesto; articolo 6, commi primo, secondo e terzo; articolo 10, commi settimo e ottavo, della legge 25 luglio 1966, n. 616;~~

~~h) articolo 2, commi 1, dalle parole «che è composto» alla parola «superiore», e 2; articolo 4, comma 2, dalla parola «Ove» alla parola «incolpato.», della legge 12 novembre 1990, n. 339.~~

Art. 11

Entrata in vigore

~~1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.~~

Art. 12

Elezioni del consiglio dell'ordine e del consiglio nazionale dei biologi e degli attuari

1. Elezioni del consiglio dell'ordine e del consiglio nazionale dei biologi e degli attuari. 1. Le elezioni del consiglio dell'ordine e del consiglio nazionale dei biologi e degli attuari sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3, con preferenze esprimibili secondo la tabella di cui all'allegato 5. E' ammessa, altresì, anche la votazione mediante mezzo di natura elettronica o informatica che assicuri la segretezza del voto, il cui impiego è subordinato all'approvazione del Ministero della giustizia vigilante, su proposta dell'ordine o del consiglio nazionale interessato.

PROPOSTA MINISTERO GIUSTIZIA dicembre 2017

ggg) l'articolo 11 è abrogato;

hhh) è inserito il seguente art. 12 «Art. 12. Elezioni del consiglio dell'ordine e del consiglio nazionale dei biologi e degli attuari. 1. Le elezioni del consiglio dell'ordine e del consiglio nazionale dei biologi e degli attuari sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3, con preferenze esprimibili secondo la tabella di cui all'allegato 5. E' ammessa, altresì, anche la votazione mediante mezzo di natura elettronica o informatica che assicuri la segretezza del voto, il cui impiego è subordinato all'approvazione del Ministero della giustizia vigilante, su proposta dell'ordine o del consiglio nazionale interessato. »;

TESTO VIGENTE (integrato con le modifiche ministeriali)

Art. 13

Elezioni degli ordini territoriali e consiglio nazionale dei tecnologi alimentari

1. Elezioni degli ordini territoriali e consiglio nazionale dei tecnologi alimentari. 1. Le elezioni degli ordini regionali e del consiglio nazionale dei tecnologi alimentari sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 del presente regolamento, con preferenze esprimibili secondo la tabella di cui all'allegato 5, nei limiti della compatibilità con quanto previsto dai capi II e III della legge 18 gennaio 1994, n. 59.

Art. 14

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si applicano agli ordini e collegi degli ingegneri, architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, chimici, attuari, agronomi e dottori forestali, geometri e geometri laureati, periti agrari e periti agrari laureati, periti industriali e periti industriali laureati, di cui all'articolo 1, fatto salvo gli ordini territoriali ed il consiglio nazionale dei tecnologi alimentari, le seguenti disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382: articolo 1, comma primo, secondo periodo; articolo 2, commi primo, secondo, limitatamente ai periodi secondo e terzo, e comma terzo; articolo 3; articolo 4; articolo 5; articolo 10, commi primo, dalle parole «e sono» fino alla parola «professione», e secondo; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 15, comma primo, secondo periodo, e commi secondo e terzo.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 10, commi primo e secondo; articolo 14, comma terzo; articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; articolo 23, comma primo, dalle parole «ed è» alla parola «anni», commi secondo e terzo; articolo 27, commi primo, secondo, terzo e quarto; articolo 28; articolo 48, comma secondo, dalle parole «; in caso» alla parola «incolpato», della legge 7 gennaio 1976, n. 3;

La legge n. 59/1994 istitutiva dell'Ordine dei Tecnologi alimentari **non è modificabile in via regolamentare** in assenza di una disposizione di espressa delegificazione.

La disposizione di cui al nuovo art. 14 **non può operare:**
a. **per i Tecnologi alimentari** in assenza di espressa disposizione di delegificazione;
b. **per i collegi dei geometri, periti agrari, periti industriali ed agrotecnici**, in quanto non compresi nel novero delle professioni "delegificate", non avendo diviso i loro Albi in Sezioni.

PROPOSTA MINISTERO GIUSTIZIA dicembre 2017

iii) è inserito il seguente art. 13 «Art. 13. Elezioni degli ordini territoriali e consiglio nazionale dei tecnologi alimentari. 1. Le elezioni degli ordini regionali e del consiglio nazionale dei tecnologi alimentari sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 del presente regolamento, con preferenze esprimibili secondo la tabella di cui all'allegato 5, nei limiti della compatibilità con quanto previsto dai capi II e III della legge 18 gennaio 1994, n. 59. »;

III) è inserito il seguente art. 14 «Art. 14. Abrogazioni. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si applicano agli ordini e collegi degli ingegneri, architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, chimici, attuari, agronomi e dottori forestali, geometri e geometri laureati, periti agrari e periti agrari laureati, periti industriali e periti industriali laureati, di cui all'articolo 1, fatto salvo gli ordini territoriali ed il consiglio nazionale dei tecnologi alimentari, le seguenti disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382: articolo 1, comma primo, secondo periodo; articolo 2, commi primo, secondo, limitatamente ai periodi secondo e terzo, e comma terzo; articolo 3; articolo 4; articolo 5; articolo 10, commi primo, dalle parole «e sono» fino alla parola «professione», e secondo; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 15, comma primo, secondo periodo, e commi secondo e terzo. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 10, commi primo e secondo; articolo 14, comma terzo; articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; articolo 23, comma primo, dalle parole «ed è» alla parola «anni», commi secondo e terzo; articolo 27, commi primo, secondo, terzo e quarto; articolo 28; articolo 48, comma secondo, dalle parole «; in caso» alla parola «incolpato», della legge 7 gennaio 1976, n. 3;

TESTO VIGENTE *(integrato con le modifiche ministeriali)*

b) articolo 5; l'articolo 6, comma primo, dalla parola «effettivi» alla parola «due», commi secondo e terzo; 7 articolo 7, commi primo e terzo; articolo 8; articolo 9, commi primo, secondo e terzo; articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350;

c) articolo 14; articolo 27, comma primo, dalle parole «alla elezione» alle parole «centrale ed», del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;

d) articolo 2, commi 1 e 2; articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; l'articolo 5; articolo 12, comma 1, dalla parola «dura» alla parola «consecutive»; articolo 13, comma 1, secondo periodo, limitatamente alle parole «a maggioranza assoluta,» e «quindici», e comma 2, del D.M. 11 ottobre 1994, n. 615 del Ministro di grazia e giustizia;

e) articolo 19, comma primo, dalle parole «il quale è composto» fino alla parola «categoria», commi secondo e terzo, della legge 9 febbraio 1942, n. 194;

f) articolo 16, comma primo, dalle parole «ed è composto» alla parola «insediamento»; articolo 21, comma primo, dalle parole «ed è costituito» alla parola «seguenti»; articolo 30, comma terzo; articolo 31; articolo 33; articolo 34; articolo 35, commi primo e secondo; articolo 39, comma sesto, della legge 24 maggio 1967, n. 396;

g) articolo 1, commi primo, dalle parole «ed è composto» alla parola «membri», e quarto; articolo 2, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; articolo quarto, commi primo e secondo; articolo 5, commi quinto e sesto; articolo 6, commi primo, secondo e terzo; articolo 10, commi settimo e ottavo, della legge 25 luglio 1966, n. 616;

h) articolo 2, commi 1, dalle parole «che è composto» alla parola «superiore», e 2; articolo 4, comma 2, dalla parola «Ove» alla parola «incolpato.», della legge 12 novembre 1990, n. 339;

PROPOSTA MINISTERO GIUSTIZIA dicembre 2017

b) articolo 5; l'articolo 6, comma primo, dalla parola «effettivi» alla parola «due», commi secondo e terzo; 7 articolo 7, commi primo e terzo; articolo 8; articolo 9, commi primo, secondo e terzo; articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350;

c) articolo 14; articolo 27, comma primo, dalle parole «alla elezione» alle parole «centrale ed», del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;

d) articolo 2, commi 1 e 2; articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; l'articolo 5; articolo 12, comma 1, dalla parola «dura» alla parola «consecutive»; articolo 13, comma 1, secondo periodo, limitatamente alle parole «a maggioranza assoluta,» e «quindici», e comma 2, del D.M. 11 ottobre 1994, n. 615 del Ministro di grazia e giustizia;

e) articolo 19, comma primo, dalle parole «il quale è composto» fino alla parola «categoria», commi secondo e terzo, della legge 9 febbraio 1942, n. 194;

f) articolo 16, comma primo, dalle parole «ed è composto» alla parola «insediamento»; articolo 21, comma primo, dalle parole «ed è costituito» alla parola «seguenti»; articolo 30, comma terzo; articolo 31; articolo 33; articolo 34; articolo 35, commi primo e secondo; articolo 39, comma sesto, della legge 24 maggio 1967, n. 396;

g) articolo 1, commi primo, dalle parole «ed è composto» alla parola «membri», e quarto; articolo 2, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; articolo quarto, commi primo e secondo; articolo 5, commi quinto e sesto; articolo 6, commi primo, secondo e terzo; articolo 10, commi settimo e ottavo, della legge 25 luglio 1966, n. 616;

h) articolo 2, commi 1, dalle parole «che è composto» alla parola «superiore», e 2; articolo 4, comma 2, dalla parola «Ove» alla parola «incolpato.», della legge 12 novembre 1990, n. 339.

TESTO VIGENTE (integrato con le modifiche ministeriali)

3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 24 maggio 1967 n. 396 (Ordinamento della professione di biologo): gli articoli 31 e 35 sono abrogati.

4. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1999 n. 283 (Regolamento recante norme di esecuzione della legge 18 gennaio 1994 n. 59, sull'ordinamento della professione di tecnologo alimentare): gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 comma 1 sono abrogati; infine, l'articolo 18 è abrogato.

5. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono modificate ed abrogate le seguenti disposizioni della legge 28 marzo 1968 n. 434 (Ordinamento della professione di perito agrario e s.m.e.i.): gli articoli 8 commi 1 e 2, 9 commi 1 e 2 sono abrogati; gli articoli 23 e 27 sono abrogati; la rubrica dell'articolo 19 è abrogata e sostituita dalla seguente: «Assemblea per l'elezione del collegio dei revisori dei conti»; all'articolo 19 comma 1 è abrogato l'inciso «e del collegio».

6. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento le seguenti disposizioni della legge 6 giugno 1986, n. 251 (Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici) sono abrogate: l'articolo 3, commi 1 e 2; l'articolo 4, comma 1, sono abrogate le parole «e composto da tredici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali, scelti fra coloro che abbiano almeno tre anni di iscrizione nell'albo. I membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.»; l'articolo 4 commi 2 e 5.

7. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento le seguenti disposizioni del dPr 328 del 2001: art. 4 comma 2.

ibidem "a"

ibidem "b"

ibidem "b"

PROPOSTA MINISTERO GIUSTIZIA dicembre 2017

3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 24 maggio 1967 n. 396 (Ordinamento della professione di biologo): gli articoli 31 e 35 sono abrogati.

4. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1999 n. 283 (Regolamento recante norme di esecuzione della legge 18 gennaio 1994 n. 59, sull'ordinamento della professione di tecnologo alimentare): gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 comma 1 sono abrogati; infine, l'articolo 18 è abrogato.

5. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono modificate ed abrogate le seguenti disposizioni della legge 28 marzo 1968 n. 434 (Ordinamento della professione di perito agrario e s.m.e.i.): gli articoli 8 commi 1 e 2, 9 commi 1 e 2 sono abrogati; gli articoli 23 e 27 sono abrogati; la rubrica dell'articolo 19 è abrogata e sostituita dalla seguente: «Assemblea per l'elezione del collegio dei revisori dei conti»; all'articolo 19 comma 1 è abrogato l'inciso «e del collegio».

6. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento le seguenti disposizioni della legge 6 giugno 1986, n. 251 (Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici) sono abrogate: l'articolo 3, commi 1 e 2; l'articolo 4, comma 1, sono abrogate le parole «e composto da tredici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali, scelti fra coloro che abbiano almeno tre anni di iscrizione nell'albo. I membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.»; l'articolo 4 commi 2 e 5.

7. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento le seguenti disposizioni del dPr 328 del 2001: art. 4 comma 2. »;

TESTO VIGENTE (integrato con le modifiche ministeriali)

Art. 15

Entrate in vigore

1. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

nnn) l'Allegato 1 è modificato e sostituito con il nuovo Allegato 1 al presente decreto;

ooo) l'Allegato 3 è modificato e sostituito con il nuovo Allegato 3 al presente decreto;

ppp) l'Allegato 4 è modificato e sostituito con il nuovo Allegato 4 al presente decreto;

qqq) l'Allegato 5 è modificato e sostituito con il nuovo Allegato 5 al presente decreto;

rrr) l'Allegato 6 è modificato e sostituito con il nuovo Allegato 6 al presente decreto.

Articolo 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

PROPOSTA MINISTERO GIUSTIZIA dicembre 2017

mmm) è inserito il seguente art. 15 «Art. 15. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

nnn) l'Allegato 1 è modificato e sostituito con il nuovo Allegato 1 al presente decreto;

ooo) l'Allegato 3 è modificato e sostituito con il nuovo Allegato 3 al presente decreto;

ppp) l'Allegato 4 è modificato e sostituito con il nuovo Allegato 4 al presente decreto;

qqq) l'Allegato 5 è modificato e sostituito con il nuovo Allegato 5 al presente decreto;

rrr) l'Allegato 6 è modificato e sostituito con il nuovo Allegato 6 al presente decreto.

Articolo 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.